

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	Possono essere computate nel progetto le spese di omologazione del trattore o della macchina e quelle relative al contributo PFU?	No, sono ammissibili unicamente le spese di acquisto o noleggio con patto di acquisto del trattore o della macchina e quelle di redazione della perizia asseverata.
2	In fase di compilazione della domanda online è necessario inserire marca e modello dei beni che si intende acquistare?	No, è necessario inserirli nella perizia asseverata a seguito del collocamento in posizione utile per il finanziamento a seguito del click-day.
3	Se un'impresa agricola intende acquistare 2 beni (p.es. un trattore e un rimorchio) come deve calcolare i punteggi? Deve raggiungere quota 120 punti per ogni bene?	Secondo l'Allegato tecnico, nel caso di acquisto di 2 beni ciascuno di essi deve raggiungere il punteggio di 120 punti e quindi soddisfare, autonomamente dall'altro bene, i requisiti previsti per una misura e per un fattore di rischio. Nel caso il progetto preveda la Misura 1a relativa all'adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, è possibile valutare tale miglioramento mediante il contributo di entrambi i beni richiesti. Il raggiungimento del punteggio di 120 punti per entrambi i beni viene valutato in fase di verifica del progetto con possibile ammissione parziale per un solo bene nel caso l'altro non raggiunga tale punteggio.
4	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di una macchina dotata di motore proprio e di due attrezzature di lavoro intercambiabili?	Le attrezzature intercambiabili non si configurano come utensili, ma sono esse stesse macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE e concorrono a determinare il numero massimo di 2 beni finanziabili; pertanto, nella fattispecie rappresentata potrebbe essere ammessa a finanziamento la macchina dotata di una sola attrezzatura intercambiabile oppure le due attrezzature intercambiabili. Si evidenzia che trattandosi in ogni caso di due beni distinti, per ciascuno di essi, quali Bene 1 e Bene 2, in fase di domanda dovranno essere selezionati una misura/intervento e un fattore di rischio/soluzione tecnica.
5	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di un trattore con caricatore frontale?	Diversamente dal sollevatore anteriore o posteriore, il caricatore frontale, così come definito nella norma EN 12525, costituisce un'attrezzatura intercambiabile, pertanto può essere richiesto come Bene 2 in aggiunta al trattore (Bene 1). In fase di domanda sarà quindi necessario selezionare 1 misura/intervento e 1 fattore di rischio/soluzione tecnica per ciascuno dei

		due beni richiesti (trattore e caricatore frontale).
6	Qualora si intenda acquistare una macchina porta attrezzi con atomizzatore, viene considerata come una macchina unica o come una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio?	Si tratta di 2 beni: una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio.
7	Per l'acquisto di un trattore con rimorchio, il rimorchio si può considerare come accessorio al trattore o deve essere considerato una macchina separata?	Il rimorchio è un'attrezzatura intercambiabile diversa dal trattore e pertanto ai fini dell'Allegato tecnico deve essere considerato quale bene distinto.
8	Si chiede se i trattori dotati di cingoli in ferro o in gomma rientrano nel bando anche se non omologati ai sensi del regolamento UE 167/2013. In caso di ammissibilità si chiede quali documenti debbano essere consegnati per dimostrare l'omologazione/certificazione del bene.	<p>I trattori a cingoli, se non omologati secondo il regolamento UE 167/2013, possono essere ammessi a finanziamento quali macchine purché certificati in conformità alla direttiva 2006/42/CE.</p> <p>In questo caso, nella compilazione della domanda occorrerà selezionare misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica coerenti con la certificazione come macchina e nella perizia asseverata si dovrà indicare il bene richiesto come macchina con motore.</p> <p>In fase di rendicontazione dovrà essere presentata la dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE.</p>
9	<p>Nel caso l'impresa intenda acquistare un carrello industriale a braccio telescopico (telehandler), ai fini del bando deve essere considerato quale trattore o quale macchina agricola dotata di motore proprio?</p> <p>Quali documenti devono di conseguenza essere inviati a dimostrazione dell'omologazione/certificazione del bene?</p>	<p>Il fabbricante di carrelli industriali a braccio telescopico può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omologarli conformemente al regolamento UE 167/2013; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiararli conformi alla direttiva 2006/42/CE. <p>Pertanto ai fini dell'Allegato tecnico dell'Avviso pubblico il carrello industriale a braccio telescopico può essere considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattore agricolo se omologato conformemente al regolamento UE 167/2013; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE. <p>Nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione del carrello industriale a braccio telescopico che si intende acquistare.</p> <p>In fase di rendicontazione dovranno essere inviati i seguenti documenti a dimostrazione dell'omologazione/certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se omologato quale trattore: certificato di conformità al tipo

		<p>omologato di cui al regolamento UE 167/2013 unitamente alla dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE per il braccio telescopico in quanto non rientrante nell'omologazione secondo il reg. UE 167/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • se certificato quale macchina: dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE.
10	Un'azienda vuole sostituire il vecchio trattore con piano di carico (motoagricola) con uno nuovo. Si chiede se ai fini del bando si tratta di un trattore agricolo o di una macchina agricola dotata di motore proprio.	<p>La motoagricola può essere omologata secondo il regolamento UE 167/2013 o in alternativa essere certificata come macchina in conformità alla direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Pertanto ai fini dell'Allegato tecnico dell'Avviso pubblico essa può essere considerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattore agricolo, se omologata conformemente al regolamento UE 167/2013; • macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE. <p>Nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione della motoagricola che si intende acquistare.</p>
11	È finanziabile l'acquisto di un veicolo a 6 ruote motrici utile per eseguire lavori agricoli?	<p>I veicoli sono ammissibili al contributo solo se omologati come macchine agricole (comprendenti anche i trattori) o come macchine operatrici, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) e se utilizzati dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p> <p>Stanti queste condizioni, nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione del bene che si intende acquistare.</p>
12	Si chiede se tra le macchine agricole o forestali acquistabili da un'azienda operante nel settore apistico, rientrano anche	<p>Sì, in quanto la movimentazione delle arnie rientra tra le attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria</p>

	le gru per il caricamento delle arnie da montare su un autocarro già esistente.	alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali. Si fa presente che in tale caso non è però possibile la selezione della soluzione tecnica 3a in quanto la macchina in questione non appartiene alle famiglie di macchine indicate nell'Allegato tecnico per tale soluzione tecnica.
13	È ammissibile l'acquisto di una pompa di aspirazione del liquame dalla stalla?	Sì in quanto macchina utilizzata nella fase di produzione primaria relativa all'allevamento degli animali.
14	È finanziabile l'acquisto di una macchina movimento terra quale ad esempio un escavatore compatto?	Sì, purché detta macchina sia utilizzata dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette esclusivamente alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali. Si fa presente che in tale caso non è però possibile la selezione della soluzione tecnica 3a in quanto la macchina in questione non appartiene alle famiglie di macchine indicate nell'Allegato tecnico per tale soluzione tecnica.
15	È finanziabile l'acquisto di un frantoio?	No, in quanto trattasi di macchina che realizza una fase di trasformazione successiva a quelle di coltivazione.
16	È possibile richiedere l'acquisto di un trattore T2 (o C2 se omologato secondo il regolamento UE 167/2013) per il quale la cabina di livello 4 non è disponibile al momento della redazione della perizia asseverata ma lo sarà al momento dell'acquisto?	Sì, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • in fase di completamento e conferma della domanda dovrà essere inviata, in allegato alla perizia asseverata, una dichiarazione del fabbricante relativa alla fornitura di trattore dotato di cabina di livello 4; • in fase di rendicontazione dovrà essere data evidenza della presenza di cabina di livello 4 nella documentazione di acquisto (fattura); dovrà inoltre essere inviata documentazione fotografica della marcatura della cabina con l'indicazione del livello secondo la norma EN 15695-1:2009.

Quesiti relativi alle Misure/Interventi

17	Relativamente agli interventi 2a), 2b), 2c) e 2d), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati dalle direttive e dai regolamenti europei riguardo alle emissioni inquinanti?	Sì, si allega una scheda di sintesi, che tuttavia non sostituisce le direttive e i regolamenti europei ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.
18	Relativamente all'intervento 2f) si chiede quali parametri debbano essere considerati per dimostrare la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore cui sarà destinata l'attrezzatura intercambiabile oggetto di acquisto.	L'Allegato tecnico non pone vincoli in merito ai parametri da considerare che dovranno essere opportunamente individuati e stimati nella valutazione della riduzione del consumo di carburante riportata nella perizia asseverata o allegata ad essa. A titolo di esempio, la valutazione potrà essere condotta valutando il

diverso consumo di carburante con le due attrezzature intercambiabili utilizzate per la medesima lavorazione considerando la capacità operativa (proporzionale p.es. al fronte di lavoro e alla velocità di avanzamento) delle due attrezzature con il trattore/macchina che opera alla potenza minima.

19 Relativamente all'intervento 2f), in caso di situazioni particolari debitamente motivate è ammesso il confronto tra la situazione ante e post intervento mediante l'utilizzo di un trattore differente?

No in quanto l'intervento si riferisce all'abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso la riduzione del 30% del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore. Pertanto, se la macchina motrice o il trattore sono differenti si determinano situazioni non sono confrontabili ai fini di questo intervento.

Quesiti relativi ai Fattori di rischio/Soluzioni tecniche

20 In quali casi è obbligatoria la rottamazione di trattori o macchine in possesso dell'impresa e con quali tempistiche?

La rottamazione di un trattore o di una macchina è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il progetto intenda ridurre il fattore di rischio 1 della tabella 1, sezione 2 (Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti), soluzioni tecniche 1a) e 1b).

In tal caso il vecchio trattore/macchina dovrà essere rottamato successivamente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso pubblico ed entro i tempi previsti per la realizzazione del progetto (vedi art. 21 dell'Avviso).

Laddove invece si intenda ridurre il rischio rumore (soluzioni tecniche 2a, 2b, 2c, 2d), la dismissione di beni già in possesso dell'azienda è a esclusiva discrezione della stessa in quanto non regolamentata dall'Avviso pubblico.

21 Quale documentazione è ritenuta idonea per la dimostrazione della piena proprietà al 31 dicembre 2017 e della data di prima immissione sul mercato di trattori e macchine?

Come previsto dall'art. 18 dell'Avviso pubblico, per i progetti che comportano la rottamazione di trattori/macchine agricole o forestali di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la piena proprietà da parte dell'impresa e la data di prima immissione sul mercato devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni.

Si considerano validi in questo senso i documenti di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene con i suoi dati identificativi e con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione, nonché, per la dimostrazione della piena proprietà, il contestuale riferimento al proprietario, quali per esempio:

per la piena proprietà da parte dell'impresa:

- carta di circolazione

		<ul style="list-style-type: none"> • fascicolo aziendale • fatture di acquisto • fatture di manutenzione <p>per la data di prima immissione sul mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carta di circolazione • fascicolo aziendale • fatture di acquisto • fatture di manutenzione • anno di costruzione riportato sul trattore/macchina • documentazione illustrativa del fabbricante • dichiarazione del fabbricante o dei soggetti della catena ufficiale di distribuzione del fabbricante, relativa alla data di costruzione dello specifico trattore/macchina
22	Relativamente alla soluzione tecnica 1b) cosa si intende per macchine agricole obsolete?	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro Paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La direttiva 89/392/CEE è stata recepita in con il d.p.r. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. L'emanazione della direttiva 98/37/CE ha sostituito la 89/392/CEE ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva quadro 89/392/CE unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE, già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96. Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento da parte dell'Italia.
23	Con riferimento alla soluzione tecnica 1b), la Nota tecnica prevede che in caso di acquisto di un trattore a cingoli non omologato in conformità al regolamento UE 167/2013 sia rottamato un altro trattore a ruote o a cingoli. Si chiede se il trattore di proprietà oggetto di rottamazione debba essere stato immesso sul mercato "antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE)" oppure "in data antecedente al	La soluzione tecnica 1b) si riferisce all'acquisto di macchine agricole con contestuale rottamazione di analoghe macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). Nel caso di acquisto di un trattore a cingoli non omologato in conformità al regolamento UE 167/2013 e conforme alla direttiva 2006/42/CE, il trattore da rottamare deve rispettare le seguenti condizioni: a) se a ruote deve essere stato immesso la prima volta sul mercato in

	01/01/2000"	data antecedente all'1/1/2000, analogamente a quanto richiesto per la soluzione tecnica 1a) b) se a cingoli deve essere stato immesso sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE) (si veda anche la FAQ n. 22).
24	Relativamente alle soluzioni tecniche 2a) e 2b), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati dalle direttive e dai regolamenti europei riguardo al livello di rumore dei trattori a ruote?	Sì, si allega una scheda di sintesi che tuttavia non sostituisce le direttive e i regolamenti europei ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.
25	Le soluzioni tecniche 2a) e 2b) considerano come livello di rumorosità entrambi i limiti previsti dal regolamento comunitario di riferimento; quali sono questi limiti?	I due limiti rispetto ai quali deve essere valutata la riduzione di rumorosità sono quelli fissati dal regolamento 167/2013 UE: c) livello sonoro all'orecchio dell'operatore, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, d) livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985.
26	Per le soluzioni tecniche 2a e 2b relative al Fattore di rischio Rumore viene richiesta una misurazione secondo il regolamento delegato (UE) 2018/985, allegato II. Restano valide le misurazioni effettuate secondo il regolamento (UE) 2015/96?	In considerazione della sostanziale equivalenza dei metodi di misura del rumore previsti dai regolamenti (UE) 2015/96 e 2018/985, sono accettate anche le misurazioni della rumorosità dei trattori effettuate secondo il reg. UE 2015/96, nei limiti della validità di tale regolamento.
27	Relativamente al fattore di rischio 2, nel caso di progetti volti a ridurre il rischio rumore mediante l'acquisto di un trattore agricolo o forestale a cingoli, quali direttive o regolamenti comunitari sono applicabili ai fini della determinazione dei livelli di rumorosità? Quali sono le modalità ammesse per la determinazione di detti livelli?	Qualora il trattore a cingoli sia omologato conformemente al regolamento UE 167/2013, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2a) o 2b) e dovranno essere forniti i dati della rumorosità dichiarata dal fabbricante come livello sonoro all'orecchio dell'operatore, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, e come livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985. Qualora il trattore a cingoli sia dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2c) o 2d) e la riduzione della rumorosità dovrà essere riferita ai valori dichiarati dal fabbricante del trattore a cingoli da acquistare sia come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A sia come livello di potenza acustica (sonora) ponderato A richiesti dalla direttiva 2006/42/CE, come indicato nell'Allegato tecnico (pagg. 11-13).
28	Per le soluzioni tecniche 2c e 2d si chiede quali sono i dati che devono essere presenti nella dichiarazione del fabbricante relativa alla rumorosità.	Secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico la dichiarazione del fabbricante deve contenere, per la macchina agricola da acquistare, i valori della pressione sonora e della potenza sonora e la relativa norma o

		il metodo seguito per la misurazione
29	Per le soluzioni tecniche 2c e 2d, per i trattori a cingoli non omologati secondo il reg. 167/2013 UE, si chiede se sono utilizzabili: a) il livello di pressione sonora misurato ai fini dell'omologazione stradale secondo il metodo di prova descritto nel d.p.r. 30/06/1959 n. 420, art 215/a b) il livello di pressione sonora misurato secondo il regolamento 2015/96/UE - Allegato III o secondo il regolamento 2018/985/UE - Allegato II che lo ha sostituito	Entrambi i metodi di misura indicati nel quesito permettono di misurare una pressione sonora e pertanto, in considerazione delle specifiche previste dall'Allegato tecnico, possono essere accettati come valori di pressione sonora per i trattori a cingoli non omologati secondo il reg. 167/2013 UE. Ai fini della confrontabilità dei valori della pressione sonora del nuovo trattore a cingoli e di quello di proprietà si osserva che: <ul style="list-style-type: none"> • i valori ottenuti secondo il regolamento 2015/96/UE (Allegato III) e il regolamento 2018/985/UE (Allegato II) sono confrontabili ai fini del bando, purché siano riferiti alla stessa condizione (in movimento o da fermo); • i valori ottenuti secondo il metodo previsto dal d.p.r. 30/06/1959 n. 420, art 215/a e il metodo previsto dal regolamento 2015/96/UE (Allegato III), sostituito dal regolamento 2018/985/UE (Allegato II), differiscono per diversi elementi quali il regime di potenza del motore e quindi non sono tra loro confrontabili ai fini del bando.
30	Nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare sia inferiore o uguale a 80 dB(A) e non sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio dalle disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore?	Sì. È necessario produrre il valore della potenza sonora anche nel caso prospettato. A tal fine è possibile seguire una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • rilevazione, in fase di domanda, dei valori di potenza sonora su macchina uguale a quella da acquistare; • nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità di una macchina uguale a quella da acquistare, l'impresa ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata, fornendo successivamente, in fase di rendicontazione, i valori di potenza sonora rilevati sulla macchina acquistata. Si evidenzia che nel secondo caso sarà verificato in fase di rendicontazione il rispetto dei requisiti imposti dall'Allegato tecnico e il raggiungimento del punteggio minimo necessario per l'ammissibilità del progetto. In ogni caso le rilevazioni della rumorosità e il confronto tra i livelli relativi alla macchina da acquistare e quella di proprietà dovranno essere condotti secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico. In particolare, secondo l'Allegato tecnico laddove non possano essere utilizzate le medesime procedure seguite per la macchina da acquistare, è possibile fornire i valori ottenuti con metodi confrontabili e nelle stesse condizioni operative.

		<p>Come metodi di misura sono ad esempio utilizzabili quelli previsti dalle norme UNI EN ISO della serie 374X o equivalenti.</p>
31	<p>Con riferimento alle soluzioni tecniche 2c) e 2d) si chiede quanto segue. Si intende acquistare un sollevatore telescopico, o "telehandler", certificato come macchina. Ai fini della dimostrazione della riduzione della rumorosità è ammesso il confronto con altro sollevatore telescopico già di proprietà dell'impresa ma omologato come trattore?</p>	<p>Considerata la doppia possibilità di omologazione dei sollevatori telescopici come trattori o come macchine si ritiene ammissibile il confronto della rumorosità del nuovo sollevatore con quella del sollevatore già di proprietà, anche se omologato come trattore. Si evidenzia però che l'Allegato tecnico prevede che ai fini della valutazione del livello di rumorosità debbano essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi metodi di prova per la macchina da acquistare e per quella già di proprietà dell'impresa. Pertanto se il bene che l'impresa intende acquistare è dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, la rumorosità dovrà essere fornita come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e livello di potenza acustica (sonora) ponderato A previsti dalla direttiva 2006/42/CE e richiesto dall'Allegato tecnico (pagg. 11-13).</p>
32	<p>La Soluzione tecnica 3a) può essere selezionata se le operazioni svolte dalla macchina che si intende acquistare erano prima svolte da un terzista con le proprie attrezzature di lavoro?</p>	<p>No, la soluzione tecnica 3a) si riferisce alla meccanizzazione di un'operazione che precedentemente all'attuazione del progetto veniva svolta in modo manuale dai dipendenti dell'impresa richiedente.</p>
33	<p>Si chiede se per una macchina da mungitura può essere considerata come "macchina per raccolta" e quindi se può rientrare nel Fattore di rischio 3) soluzione tecnica a).</p>	<p>Sì.</p>
34	<p>Si chiede se una macchina carica polli può essere considerata come "macchina per raccolta" e quindi se può rientrare nel Fattore di rischio 3) soluzione tecnica a).</p>	<p>Sì.</p>
35	<p>Si chiede se un miniescavatore/escavatore può essere considerato come "macchina per lo sviluppo, la cura e la manutenzione delle colture" e quindi se può rientrare nel Fattore di rischio 3) soluzione tecnica a).</p>	<p>No, in quanto non rientra nella famiglia di macchine indicata.</p>
36	<p>Si chiede se tra le macchine agricole o forestali acquistabili con selezione della soluzione tecnica 3a da un'azienda operante nel settore apistico, rientra una motocarriola per la movimentazione delle arnie.</p>	<p>No, in quanto non rientra nelle famiglie di macchine previste dall'Allegato tecnico per questa soluzione tecnica.</p>

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti tecnici Aggiornamento 21/08/2020		
37	In merito a quanto previsto al paragrafo 3 – Tipologie di intervento ammissibili dell’Allegato tecnico, con particolare riferimento ai requisiti per i trattori T2 e C2, si chiede se la cabina ROPS installata sul trattore può essere certificata in categoria 4 anche in fase successiva all’omologazione tramite test condotto ai sensi della norma EN 15695-1:2009 da un Ente terzo.	Sì, è possibile.
38	In merito a quanto previsto al paragrafo 3 – Tipologie di intervento ammissibili dell’Allegato tecnico, con particolare riferimento ai requisiti per i trattori T2 e C2, si chiede se è ammissibile a finanziamento tramite selezione della soluzione tecnica 1a) un trattore con cabina conforme a EN 15695-1:2009 di categoria inferiore a 4 invece della struttura ROPS a 2 e 4 montanti.	No, non è possibile in quanto l’Allegato tecnico prevede espressamente per i trattori di categoria T2 e C2 che la cabina sia di livello 4.
39	Relativamente al Fattore di rischio 2, nel caso di progetti volti a ridurre il rischio rumore mediante l’acquisto di trattori agricoli o forestali a cingoli conformi alla direttiva 2006/42/CE, si chiede se i test di potenza e di pressione sonora possono essere condotti anche secondo le norme ISO 6393:2008 e ISO 6394:2008.	Sì, è possibile.

INTEGRAZIONE FAQ 17

Nella presente scheda sono riepilogati i limiti delle emissioni dei motori delle macchine agricole e operatrici mobili non stradali ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 e dei trattori agricoli o forestali ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/985.

Nelle **tabelle 1 e 2** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori diesel**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2020 che tengono anche conto delle deroghe concesse (es. *periodo di transizione*¹) e della proroga per i costruttori aventi una produzione annua totale di trattori agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.

Nella **tabella 3** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori a benzina**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2020.

Nelle **tabelle da 4 a 10** sono riportati, per ognuna delle fasi di cui alle tabelle 1, 2 e 3, i valori limite di emissione per le fasi antecedenti alla V fissati dalle direttive 97/68/CE e 2000/25/CE e successive modificazioni e integrazioni e per la fase V dal regolamento (UE) 2016/1628 e dal regolamento delegato (UE) 2018/985 e successive modificazioni e integrazioni.

¹ Per *periodo di transizione* si intendono i primi 24 mesi successivi alle date di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 per l'immissione sul mercato dei motori della fase V.

Tabella 1: Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2020 per i motori diesel e per i trattori cat. T1

Potenza	Anno 2020
0-8 kW	Fase V (regime ordinario)
8-19 kW	Fase V (regime ordinario)
19-37 kW	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIA (periodo di transizione)
37-56 kW	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIB (periodo di transizione)
56-130 kW	Fase V (regime ordinario)
	Fase IV (periodo di transizione)
130-560 kW	Fase V (regime ordinario)
	Fase IV (periodo di transizione)
oltre 560 kW	Fase V (regime ordinario)

Tabella 2: Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2020 per trattori "stretti" cat. T2 e cingolati C1*/C2, con motori alimentati a gasolio (diesel)

Potenza	Anno 2020
0-8 kW	Fase V (regime ordinario)
8-19 kW	Fase V (regime ordinario)
19-37 kW	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIA (periodo di transizione)
37-56 kW	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIB (periodo di transizione)
56-130 kW	Fase V (regime ordinario)
	Fase IV (periodo di transizione)
	Fase IIIB (motore di transizione per trattori categorie T2, T4.1, C1 e C2)
130-560 kW**	Fase V (regime ordinario)
	Fase IV (periodo di transizione)
	Fase IIIB (motore di transizione per trattori C1)
oltre 560 kW**	Fase V (regime ordinario)

*in base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti Prot. 10880/2017

**potenza applicabile solamente per i trattori cingolati C1

Tabella 3: Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2020 per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Potenza	Anno 2020
0-19 kW*	Fase V (regime ordinario)
	Fase II (periodo di transizione)
	Fase I (flessibilità per motori in piccole serie)
19-56 kW**	Fase V (regime ordinario)

*include le cilindrata inferiori a 50 cc e oltre 225 cc (rif. allegato I al regolamento 2016/1628)

**include le cilindrata da 225 cc e oltre 1000 cc (rif. allegato I al regolamento 2016/1628)

Tabella 4: Valori limite di emissione per la Fase I per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Cilindrata (cm ³)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NOX) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
				HC + NO _x
< 20	805	295	5,36	
20-50	805	241	5,36	
> 50	603	161	5,36	
< 66	519			50,0
66-100	519			40,0
100-225	519			16,1
225	519			13,4

Tabella 5: Valori limite di emissione per la Fase II per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Cilindrata (cm ³)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
		HC + NO _x
< 20	805	50
20-50	805	50
> 50	603	72
< 66	610	50,0
66-100	610	40,0
100-225	610	16,1
225	610	12,1

Le emissioni di NO_x per tutte le classi di motori non devono superare i 10 g/kWh.

Tabella 6: Valori limite di emissione per la Fase V per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Classe	Intervallo di potenza (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
			HC + NO _x
NRS-vr-1a	0 < P < 19	610	10
NRS-vi-1a			
NRS-vr-1b		610	8
NRS-vi-1b			
NRS-v-2a	19 ≤ P < 30	610	8
NRS-v-2b	19 ≤ P < 56	4,40*	2,70*
NRS-v-3			

* Facoltativamente, in alternativa, qualsiasi combinazione di valori che soddisfi l'equazione $(HC+NO_x) \times CO^{0.784} \leq 8,57$ nonché le seguenti condizioni: $CO \leq 20,6$ g/kWh e $(HC + NO_x) \leq 2,7$ g/kWh.

Tabella 7: Valori limite di emissione per la Fase IIIA per motori alimentati a gasolio (diesel)

Intervallo di potenza (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+NO _x) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)
19 kW ≤ P < 37kW	5,5	7,5	0,6

Tabella 8: Valori limite di emissione per la Fase IIIB per motori alimentati a gasolio (diesel)

Intervallo di potenza (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO _x) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)
130 kW ≤ P < 560 kW	3,5	0,19	2,0	0,025
75 kW ≤ P < 130 kW	5,0	0,19	3,3	0,025
56 kW ≤ P < 75 kW	5,0	0,19	3,3	0,025
		Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+NO_x) (g/kWh)		
37 kW ≤ P < 56 kW	5,0	4,7		0,025

Tabella 9: Valori limite di emissione per la Fase IV per motori alimentati a gasolio (diesel)

Intervallo di potenza (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO _x) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)
130 kW ≤ P ≤ 560 kW	3,5	0,19	0,4	0,025
56 kW ≤ P < 130 kW	5,0	0,19	0,4	0,025

Tabella 10: Valori limite di emissione per la Fase V per motori alimentati a gasolio (diesel)

Categoria	Intervallo di potenza (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO _x) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)	Numero di particelle (PN) #/kWh
NRE-v-1	0 < P < 8	8,00	(HC + NO _x ≤ 7,50)		0,40*	-
NRE-c-1						
NRE-v-2	8 ≤ P < 19	6,60	(HC + NO _x ≤ 7,50)		0,40	-
NRE-c-2						
NRE-v-3	19 ≤ P < 37	5,00	(HC + NO _x ≤ 4,70)		0,015	1 x 10 ¹²
NRE-c-3						
NRE-v-4	37 ≤ P < 56	5,00	(HC + NO _x ≤ 4,70)		0,015	1 x 10 ¹²
NRE-c-4						
NRE-v-5	56 ≤ P < 130	5,00	0,19	0,40	0,015	1 x 10 ¹²
NRE-c-5						
NRE-v-6	130 ≤ P < 560	3,50	0,19	0,40	0,015	1 x 10 ¹²
NRE-c-6						
NRE-v-7	P ≥ 560	3,50	0,19	3,50	0,045	-
NRE-c-7						

*0,6 per motori a iniezione diretta, raffreddati ad aria, con avviamento a mano

INTEGRAZIONE FAQ 24

Nella presente scheda sono riepilogati i limiti dei livelli sonori e dei livelli di rumore dei trattori agricoli o forestali.

Trattore omologato in conformità al regolamento 167/2013 UE	
Regolamento delegato (UE) di riferimento per metodo di prova	Limiti rumorosità
1322/2014 (livello sonoro all'orecchio dell'operatore)	90 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato XIII
	86 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato XIII
2018/985 (rumore del trattore in movimento)	89 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1500 kg (art. 19 regolamento 167/2013)
	85 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1500 kg (art. 19 regolamento 167/2013)